

nominare un'assessore esterno di genere femminile non é sufficiente al rispetto della normativa
TAR Calabria sez. Reggio Calabria 00105/2013

A completamento dell'articolo del 23/09/2012

www.segretariocomunale.com/articoli/190-unassessore-quando-lapostrofo-fa-la-differenza-nelle-quote-rosa.html

Nominare un'assessore esterno di genere femminile non é sufficiente al rispetto della normativa

art. 51 Cost. e art. 1 D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 – Codice delle pari opportunità; art. 6, co. 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Perché le norme indicate non sono a tutela del singolo ma per un più ampio e generale rispetto dell'equilibrio tra i generi.

N. 00105/2013 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 756 del 2012, proposto da: Concetta Patrizia Crea, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Franchina, con domicilio eletto presso Maria Luisa Franchina Avv. in Reggio Calabria, via XXI Agosto, 96;

contro Comune di Melito di Porto Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Crocè, con

domicilio eletto presso Fortunato Dattola Avv. in Reggio Calabria, via del Salvatore, 1/B;

nei confronti di Gesualdo Costantino, Annunziato Nastasi, Giuseppe Latella, Valeria Minicuci, Carmelo Vinci, Giulio Maria Greco;

per l'annullamento dell'efficacia esecutiva dei decreti n. prot. 20756, 20757, 20758, 20759, 20760 emessi dal Sindaco del Comune di Melito P.S., Dott. Gesualdo Costantino, in data 11.10.2012, con cui è stata disposta la nomina come Assessori dei Sigg.ri Nastasi Annunziato (con delega di Vice Sindaco del Comune di Melito P.S.), Vinci Carmelo, Greco Giulio Maria, Latella Giuseppe e Minicuci Valeria, con assegnazioni a ciascuno di loro di apposita delega per l'esercizio delle funzioni; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o presupposto, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che analoghe questioni sono state più volte esaminate e decise, anche da questo Tar, e che, pertanto, la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata, così come rappresentato alle parti che nulla hanno osservato; Premesso, altresì, che con sentenza n. 589 del 27 settembre 2012 questo Tar ha annullato i decreti di nomina degli assessori emessi dal Sindaco del Comune di Melito Porto Salvo in data 22 maggio 2012, con i quali erano stati nominati componenti solo di sesso maschile; Rilevato che con i decreti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune di Melito P.S. ha formato la nuova Giunta e, in particolare, col decreto n. 20760 del 10 ottobre 2012, "richiamati i precedenti provvedimenti di nomina caducati per effetto della sentenza del Tar ... n. 589/12", ha nominato "alla carica di assessore esterno" la sig.ra Minicuci Valeria; Rilevato che tutte le nuove nomine sono state impugnate dal Consigliere Crea per violazione dei principi costituzionali e legislativi in materia di pari opportunità (art. 51 Cost. e art. 1 D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 – Codice delle pari opportunità; art. 6, co. 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 2 Statuto del Comune), nonché per violazione dell'art. 24, co. 2, dello Statuto in tema di nomina come assessori di esterni;

Ritenuto che le censure formulate col primo e secondo motivo di gravame, per quanto astrattamente corrette tanto da essere state già condivise dal Tribunale con la sentenza n. 589/12 (natura cogente e non meramente programmatica dell'art. 51 Cost., irrilevanza della mancanza nello Statuto del Comune di una norma esplicita sul punto della rappresentanza femminile), così come oggi formulate non sono accoglibili, sia perché la rappresentanza femminile è stata formalmente assicurata con la nomina di un assessore donna (vd. anche art. 2, co. 3, lett i) dello Statuto), ancorché esterno, sia perché per il loro tramite la ricorrente intende fondare, in modo automatico, il proprio diritto pieno a far parte della Giunta in quanto unico consigliere donna eletto; Ritenuto che detta tesi non trova sicuro conforto nella normativa che regola la materia, in quanto – come pure già precisato nell'invocata pronuncia - le norme in questione non sono precipuamente poste a tutela del singolo (tanto che è riconosciuta anche la legittimazione a ricorrere di soggetto di sesso maschile: vd. Tar Salerno, II, 5 dicembre 2012, n. 2251), ma rispondono piuttosto all'interesse generale ad un'equilibrata rappresentanza dei generi nella composizione di tutti gli organismi locali e la Crea ha dedotto non che la nomina di un solo assessore donna non costituisca misura idonea a garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, quanto il fatto che l'inserimento di un componente di genere femminile sia avvenuto escludendo l'unica donna – la ricorrente appunto - che riveste la carica di consigliere comunale;

Che appaiono allora fondati piuttosto il terzo e quarto motivo di gravame con i quali la ricorrente lamenta che, nel dichiarato intento di prestare ossequio ai principi esposti da questo Tar con la sentenza n. 589 cit., la nomina di un componente di genere femminile sia caduta, in maniera immotivata e in violazione dell'art. 24 dello Statuto, su un soggetto esterno;

Premesso che l'art. 24 sulla composizione della Giunta, al comma 2, prescrive - come stabilito dall'art. 47 TUEL, trattandosi di Comune con meno di 15.000 abitanti - che “Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità sino ad un massimo di n. 2”;

Ritenuto che da detta disposizione si desume che la regola (“normalmente”) è che gli assessori devono essere soggetti interni al Consiglio, e che solo eccezionalmente (“tuttavia ... anche”), e comunque limitatamente a due assessori su sette, l'incarico di assessore possa essere affidato a soggetti esterni al Consiglio;

che, nel caso di specie, la nomina di un esterno risulta preceduta solo dal richiamo alla sentenza di questo Tar e, quindi, motivata solo con la necessità di garantire la rappresentanza femminile, che invece ben poteva essere garantita nominando un interno, come di regola prescritto;

che la scelta di assicurare la rappresentanza del genere femminile all'interno della Giunta con la nomina di un assessore esterno (che è, peraltro, privo di diritto di voto in base all'art. 24, co. 3, dello Statuto) è allora illegittima, in assenza di descritte ragioni concrete di inidoneità o incompatibilità politica alla funzione del consigliere donna e mancando – come riportato in ricorso – “anche la più semplice giustificazione a sostegno della scelta dell'istituto previsto dall'art. 24 dello Statuto comunale dell'Ente”;

che tale motivazione si presenta nel caso di specie vieppiù necessaria, sia perché si è in fase di riedizione del potere, sia perché – come già precisato nella prima sentenza - l'odierna ricorrente è l'unico consigliere comunale donna ed ha pure riportato un numero elevato di preferenze;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati e condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Ettore Leotta, Presidente Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 14/02/2013

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Un'assessore: quando l'apostrofo fa la differenza nelle quote rosa.

Anche il TAR Lazio, sez. I, di Latina, con ordinanza del 13 settembre 2012, n. 283, dopo il TAR Lombardia, ha sospeso l'efficacia del provvedimento di nomina degli assessori di un'amministrazione comunale, perchè la Giunta è composta solo da eponenti di sesso maschile, rigettando la motivazione per la quale si giustificava tale scelta a seguito del rifiuto di

due candidate a ricoprire l'incarico di assessore.

I giudici amministrativi non ci cascano e pretendono che la ricerca dell'esponente femminile sia concreta e giunga al risultato di avere un'assessore (con l'apostrofo).

Non è certo la prima volta: negli ultimi anni, sono state emesse diverse sentenze al riguardo, tra le quali:

Sent n.1/2012 TAR Lombardia Brescia contro il comune di Ghedi

- Cons. St., sent. n. 3670/2012, in tema di illegittimità, accertata ai soli fini risarcitori, della composizione della Giunta regionale della Lombardia per violazione del principio delle c.d. quote rosa

- Tar Umbria, sent. n. 242/2012, sul mancato rispetto delle c.d. "quote rosa" nella giunta del comune di Assisi

- Corte cost., sent. n. 81/2012, in tema di natura giuridica dell'atto di nomina degli assessori regionali (in relazione alla violazione del principio delle 'quote rosa' in Campania)

- Tar Lazio, sent. n. 6673/2011, sul mancato rispetto delle c.d. "quote rosa" nella giunta di Roma Capitale

- Cons. St., sent. n. 4502/2011, sul mancato rispetto delle c.d. "quote rosa" nella giunta regionale della Campania

- Tar Campania, sent. n. 1985/2011, sul mancato rispetto delle c.d. "quote rosa" nella giunta regionale della Campania

- Tar Lombardia, sent. n. 354/2011, sul rispetto delle c.d. "quote rosa" nella giunta regionale della Lombardia.

Rilevato che è ormai assodata l'impugnabilità delle nomine degli assessori avanti al giudice amministrativo (confermata da una pronuncia del Cons. St. sez. V n. 4502 del 2011), il TAR Brescia individua i fondamenti normativi posti a tutela delle pari opportunità nell'art. 23 della Carta di Nizza e nell'art. 51 Costituzione.

si precisa che l'art. 1 del D. lgs. n. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità) dispone che tale vincolo opera non solo per gli atti normativi o di carattere generale, ma anche nei confronti della intera attività dei soggetti pubblici e dunque anche per gli atti aventi contenuto politico, nonostante in assenza di una normativa intermedia dei regolamenti comunali.

La potenza delle "quote rosa"

TAR Lombardia Brescia Sentenza n.1/2012

Il Tar Lombardia-Brescia, con sentenza n.1/2012 dello scorso 5 gennaio ha ritenuto illegittimo l'atto di nomina di una Giunta comunale per violazione del principio delle "quote rosa", non ritenendo affatto sufficiente il fatto che, per reperire qualche assessore di sesso femminile, si è fatto ricorso a due interpellati rimasti inefficaci. ecco il testo integrale della sentenza

...

Tar Lombardia-Brescia (Sezione seconda)

Sentenza n.1 del 5 gennaio 2012

(presidente, estensore Pedron)

(...)

FATTO e DIRITTO 1. Con atto notificato il 2 febbraio 2011 e depositato il 23 febbraio 2011 le ricorrenti Nadia Dabenini, Simonetta Maria Migliorati, Stefania Romano, Caterina Lombardi, Sara Trigiani, Tanya Dabellani, Bruna Comaroli, Luisa Facchi, Marica D'onofrio, Cinzia Bricchi e Cinzia Zanetti, tutte cittadine del Comune di Ghedi e titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, hanno impugnato i decreti del 30 novembre 2010 con i quali il sindaco ha colmato i posti vacanti in giunta nominando due assessori e ha contestualmente provveduto a ripartire le deleghe.

2. I due assessori nominati con i suddetti decreti sono di genere maschile e completano la composizione di una giunta all'interno della quale non è rappresentato il genere femminile. Il sindaco specifica nei decreti impugnati di aver deciso di nominare due uomini dopo che era stata inutilmente sondata la disponibilità all'incarico di cinque donne affini politicamente e preparate culturalmente.

3. Oggetto di impugnazione è anche lo statuto della città, nella parte in cui (art. 6 e 29) non prevede la rappresentanza di genere nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni comunali.

4. Le ricorrenti affermano, in sintesi, che la scelta del sindaco sarebbe viziata sotto due profili, ossia (i) per violazione delle norme che tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale non solo stabiliscono l'obbligo della rappresentanza di genere ma impongono anche di attuarlo in concreto come forma di realizzazione del principio di pari opportunità; (ii) per difetto di istruttoria, in quanto i criteri di individuazione del potenziale assessore di genere femminile sarebbero troppo ristretti e soggettivi.

5. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 269 del 18 marzo 2011 ha individuato a carico del sindaco (a) un obbligo di attivazione al fine di garantire la rappresentanza di genere, (b) un onere di prova aggravato per quanto riguarda la dimostrazione di non aver potuto in concreto raggiungere questo obiettivo. Con la suddetta ordinanza è stato quindi chiesto al sindaco di esperire nel termine di 30 giorni ogni utile tentativo ragionevolmente esigibile per individuare un soggetto di genere femminile, dotato di adeguate competenze tecniche o professionali, che manifestasse la propria disponibilità a entrare in giunta allo scopo di attuare il programma dell'attuale maggioranza.

7. In data 13 aprile 2011 il Comune ha depositato settanta richieste di disponibilità alla nomina ad assessore e altrettante dichiarazioni di rifiuto da parte delle donne interpellate. La conclusione del Comune è che, date le circostanze, non esisterebbe alcuna possibilità di garantire la presenza in giunta di assessori di genere femminile.

8. Le ricorrenti hanno replicato depositando in data 13 maggio 2011 quattro lettere inviate al sindaco da altrettante donne residenti a Ghedi che si erano dichiarate disponibili a entrare in giunta perseguendo le linee politiche e il programma dell'attuale amministrazione. A tali dichiarazioni peraltro il sindaco aveva risposto negativamente opponendo la mancanza di un adeguato rapporto fiduciario. Nella memoria depositata il 29 settembre 2011 la difesa del Comune ha poi evidenziato che delle quattro aspiranti al posto di assessore due avevano sottoscritto (in qualità di presentatrici) liste elettorali contrapposte a quella del sindaco, una non aveva sottoscritto alcuna lista, né si era candidata, ma non era conosciuta personalmente dal sindaco, e una infine, pur non essendosi candidata né avendo presentato liste, è la sorella di un candidato sindaco.

9. Sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) la legittimazione al ricorso deriva dal fatto che le ricorrenti sono elettrici del Comune di Ghedi, astrattamente in possesso dei requisiti per la nomina ad assessore, e comunque interessate, in quanto cittadine, a tutelare il principio della rappresentanza di genere. In realtà quest'ultima condizione è per sé sufficiente a consentire la proposizione del ricorso. Non è necessario infatti che il soggetto ricorrente si proponga un vantaggio personale e diretto, quale la nomina ad assessore. Una simile impostazione sarebbe anzi fuorviante, perché garantirebbe la legittimazione unicamente ai soggetti che si dichiarino disposti a collaborare a un determinato programma amministrativo, il che in definitiva discriminerebbe tra gli appartenenti allo stesso genere sulla base della manifestazione di preferenze di natura politica;

(b) occorre invece partire dalla considerazione che l'utilità derivante dall'accoglimento del ricorso (nello specifico l'affermazione vincolante per il Comune della necessità di garantire la rappresentanza di genere all'interno della giunta) è da sola idonea a soddisfare un interesse che è proprio in eguale misura di tutti gli appartenenti a un genere e si sostanzia nella progressiva ed effettiva espansione dell'area delle pari opportunità negli organi politici. Questo

interesse ha natura collettiva ma la titolarità è ripartita singolarmente, non essendo necessaria la costituzione di un ente esponenziale;

(c) l'impugnabilità dell'atto di nomina degli assessori è ammessa in giurisprudenza, in quanto si tratta di un provvedimento posto in essere da un'autorità amministrativa e nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale (v. CS Sez. V 27 luglio 2011 n. 4502);

(d) l'ordinamento nazionale e quello comunitario contengono disposizioni che tutelano non soltanto il principio della parità formale tra i generi ma anche quello di pari opportunità. Quest'ultimo consente azioni positive a sostegno del genere che per cause storiche si trova in una situazione di svantaggio, allo scopo di ristabilire una parità sostanziale;

(e) in particolare l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea impone di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (comma 1) e stabilisce che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del genere sottorappresentato (comma 2);

(f) l'art. 51 comma 1 della Costituzione da un lato prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dal genere, possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e dall'altro stabilisce che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Questa seconda parte della norma non

consente di intervenire sul peso del voto mediante sistemi elettorali che alterino la volontà degli elettori modificando la composizione consiliare (v. C.Cost. 14 gennaio 2010 n. 4) ma si traduce in un vincolo applicabile alla formazione degli organi che non sono eletti direttamente, come è il caso della giunta comunale. Dunque la libertà del sindaco di scegliere gli assessori, a differenza della libertà di voto degli elettori, non è assoluta, in quanto deve piegarsi alla necessità di garantire la rappresentanza di genere, riflesso applicativo del principio costituzionale di pari opportunità (sul carattere cogente e non meramente programmatico della suddetta disposizione costituzionale e sulla funzione di parametro interpretativo nei confronti della normativa di rango infracostituzionale v. TAR Palermo Sez. I 15 dicembre 2010 n. 14310);

(g) l'art. 1 del Dlgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità) contiene ai commi 2 e 3 disposizioni analoghe a quelle viste sopra della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e precisa poi al comma 4 che tali vincoli operano non solo per gli atti normativi o a carattere generale ma nei confronti dell'intera l'attività dei soggetti pubblici ("L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività"). La necessità di garantire la rappresentanza di genere si impone quindi persino agli atti aventi contenuto politico, come la nomina degli assessori, anche in assenza di una norma intermedia nei regolamenti comunali;

(h) su quest'ultimo tema occorre analizzare il contenuto dell'art. 6 comma 3 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli enti locali). Tale disposizione stabilisce che gli statuti comunali e provinciali devono contenere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra i generi e per promuovere la presenza di entrambi i generi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti. Il rinvio agli statuti non deve essere inteso come una riserva di fonte normativa che subordina l'attuazione del principio di pari opportunità negli organismi indicati dalla legge alla volontà di recepimento dei singoli comuni e delle singole province. Questa interpretazione consentirebbe di eludere facilmente il vincolo contenuto nell'art. 51 comma 1 della Costituzione e renderebbe gli enti locali impermeabili al contesto normativo comunitario e nazionale riassunto sopra, che offre ormai una codificazione chiara e incontrovertibile non solo dell'astratto principio di pari opportunità ma anche delle sue declinazioni applicative più importanti;

(i) dunque gli statuti degli enti locali possono stabilire forme originali e avanzate di attuazione del principio di pari opportunità (ad esempio imponendo una compresenza dei generi rafforzata e tendenzialmente paritaria in giunta e negli altri organismi pubblici) ma non possono scendere al di sotto del livello minimo costituito dalla rappresentanza di genere. Questo significa che nel silenzio degli statuti gli enti locali sono comunque obbligati a garantire la presenza di almeno un soggetto appartenente al genere che altrimenti non sarebbe rappresentato, ossia, con riguardo alla questione che qui interessa, almeno un assessore donna;

(j) a margine si osserva che il principio della rappresentanza di genere è ormai entrato nell'ordinamento nazionale anche in relazione ad ambiti diversi da quello amministrativo ma di fondamentale importanza e peso economico. L'art. 1 della legge 12 luglio 2011 n. 120 nel modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ha previsto che negli organi delle società quotate sia rispettato l'equilibrio tra i generi, e che il genere meno rappresentato abbia almeno un quinto, e a regime un terzo, degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale. L'art. 3 della medesima legge estende la regola alle società controllate da pubbliche amministrazioni, anche se non quotate;

(k) lo statuto del Comune di Ghedi nel disciplinare la composizione della giunta (art. 29) indica il numero degli assessori (sette) e prevede la possibilità di nominare anche soggetti esterni al consiglio comunale (purché eleggibili e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale) ma non riserva espressamente un posto di assessore alla rappresentanza di genere. Nella norma dedicata ai principi fondamentali (art. 6) è contenuto un generico impegno del Comune a svolgere azioni positive e a promuovere iniziative per le pari opportunità. Tuttavia, come si è visto sopra, la mancanza di specifiche norme statutarie sulla rappresentanza di genere è irrilevante, in quanto per previsione legislativa (attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata) il sindaco è vincolato a formulare le proprie scelte in modo da conseguire anche tale obiettivo (per un caso analogo sotto questo profilo, ma riguardante la nomina di assessori regionali, v. TAR Cagliari Sez. II 2 agosto 2011 n. 864);

(l) il vincolo si scioglie solo se il sindaco offre la dimostrazione di non aver potuto in concreto individuare un assessore di genere femminile. La prova è particolarmente ardua, in quanto non possono essere utilizzate motivazioni di tipo meramente soggettivo (mancanza di conoscenza personale o di un preesistente rapporto fiduciario) e neppure ragioni di opportunità collegate agli equilibri tra i gruppi politici di maggioranza;

(m) in particolare il concetto di rapporto fiduciario ha un'estensione eccessiva, ed è essenzialmente non verificabile, mentre al contrario ogni funzione amministrativa, anche se caratterizzata da ampia discrezionalità, deve essere ricondotta entro parametri oggettivi e misurabili. In questa prospettiva per la nomina ad assessore, ai fini della rappresentanza di genere, risultano sufficienti due requisiti oggettivamente dimostrabili: (1) adeguate competenze tecniche o professionali in relazione alle deleghe assessorili; (2) la dichiarata disponibilità ad attuare il programma della maggioranza in carica. Una volta appurato il livello di preparazione di un certo numero di potenziali assessori e il loro orientamento politico pubblicamente espresso viene definita una rosa di nomi all'interno della quale il sindaco può esprimere con piena discrezionalità la propria scelta sulla base di valutazioni non ulteriormente investigabili;

(n) nel caso in esame l'interpello in un primo momento di cinque persone e poi di altre settanta non appare sufficiente a fornire la dimostrazione dell'impossibilità di nominare un assessore donna. Il numero di soggetti da coinvolgere in questo tipo di verifica deve essere stabilito con riguardo alle dimensioni e alle caratteristiche del contesto sociale. Una realtà come il Comune di Ghedi (oltre 18.000 abitanti) non soffre certamente di scarsità di persone idonee e disponibili a impegnarsi nell'amministrazione, problema che potrebbe al contrario presentarsi in ambiti più piccoli o meno aperti socialmente;

(o) il punto è che la ricerca del soggetto adatto deve avvenire con criteri che consentano di

arrivare effettivamente al risultato. Dunque non si deve esigere un rapporto fiduciario preesistente (condizione che può chiudere in partenza il campo degli aspiranti assessori) ma occorre pervenire alla formazione di un rapporto fiduciario al termine del percorso di selezione. Le preoccupazioni per la coesione della giunta non devono essere enfatizzate. Una volta effettuata la scelta il sindaco rimane comunque titolare e garante della linea politica della propria amministrazione, e può revocare in qualsiasi momento un assessore con il quale la collaborazione non sia più possibile per divergenze programmatiche o anche per fatti estranei all'attività di giunta ma tali da minare la serenità dei rapporti (v. TAR Brescia Sez. II 28 ottobre 2010 n. 4466), con il solo limite generale del divieto di comportamenti arbitrari;

(p) le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle nomine impugnate. Questo pone di riflesso il problema della validità degli atti adottati dalla giunta nella composizione priva della rappresentanza di genere. In proposito si osserva che, pur in pendenza di un ricorso giurisdizionale, la giunta in carica si presume validamente costituita fino al deposito della sentenza che ne accerta l'illegittima composizione, e dunque non solo dispone della pienezza dei poteri ma i relativi provvedimenti beneficiano della stabilità che deriva dal principio di continuità degli organi amministrativi.

10. In conclusione il ricorso deve essere accolto, e di conseguenza sono annullati i decreti di nomina degli assessori e di riordino delle deleghe. La complessità di alcune questioni consente l'integrale compensazione delle spese di giudizio. Il contributo unificato è a carico del Comune ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Contributo unificato a carico del Comune ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 5/01/2012.

tags Quote rosa, giunta comunale, TAR, solo una donna non basta, Calabria, sez Reggio Calabria sent. N.105/2013

Ну так ты от меня ничего не " [Скачать клипы глюкозы танцуй россия](#) "добьешься!

Немедленно отрядили солдат в " [Показатели использования основных фондов](#) "отпогоню за врагом, а проводником назначили меня.

Ненадолго Карлос " [Хлоп хлоп скачать](#) "поддался отчаянию и застыл в

прежней "
[обработки изображения](#)
";безнадежной позе.

[Скачать программы для](#) &q

Потом полицейский комиссар этого района, плача, упрекал Шнора, что ему "[Скачать три икс](#)
";не следовало падать на колени в его "
[Журнал сила и красота скачать](#)
";районе, надо было на соседней улице, которая относится уже к району "
[Книгу скачать для нокиа](#)
";комиссара Краузе,-и там выражать свои "
[Игры гта паркур играть](#)
";верноподданнические чувства.

Это ложь, что мы хотим оставить нашу "[Гражданско правовые договоры скачать](#) "
";родину и уйти на Запад!

Разбудил меня индейский вопль "[Скачать данте божественная комедия](#) ";мед
но-красного Мартина, размахивавшего над головой, как тотемом, здоровенной, по
крайней мере двухкилограммовой рыбиной.

```
document.getElementById("J#1364468661bl76a9428a").style.display = "none";
```

Испытанный нюх "[Tiny toon скачать sega](#) ";его быстро и безошибочно "[M](#)
[ультик лунтик скачать все серии](#)
";определил ситуацию.

Но первое впечатление оказалось ошибочным.

Тот человек, объяснил "[Скачать драйвер тома файловой системы wrd](#) ";Чиун,
маша "
[Фильмы скачать за спичками](#)
";рукой в сторону Бронзини, воплощение "
[Скачать игру снежок приключение в космосе](#)
";Александра Македонского.

Пили бургундское и бренди с земными " [Скачать тему для телефон самсунг](#) "э
тикетками из Дижона и "

[Игра форсаж 5 играть бесплатно](#)

"Пасадены.

Перед визитом в Ватикан " [Вой волка скачать](#) "Чиун потащил Римо на
прогулку "

[Скачать игру ipad 2](#) &
quot;по римским улицам.

Он сбежал в Америку и теперь " [Скачать филипп киркорова](#) "собирается
сесть в президентское кресло, ответил Римо.

document.getElementById("J#1366605072blf60106a3").style.display = "none";